



Ente Regionale Protezione Civile Lugano-Campagna
6805 Mezzovico-Vira

PROPOSTA DI NUOVO STATUTO

DELL'ENTE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE LUGANO CAMPAGNA

**SULLA BASE DELLA NUOVA LEGGE SUL
CONSORZIAMENTO DEI COMUNI**

Approvato dall'Assemblea il 2 ottobre 2012



CAPO I – GENERALITÀ

Art. 1 Scopo

È istituito **l'Ente regionale di protezione civile Lugano Campagna** (in seguito Ente) per:

- l'organizzazione, la preparazione d'intervento in caso di necessità a livello comunale e regionale, nonché dello Stato Maggiore di Protezione civile in ossequio ai disposti delle leggi federali e cantonali che regolano la materia;
- l'esercizio in comune della protezione civile e per la gestione delle infrastrutture comuni di protezione civile, in ossequio ai disposti delle leggi federali e cantonali che regolano la materia.

L'Ente è una corporazione di diritto pubblico con personalità giuridica propria (art. 4 LCPCi) ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni.

Art. 2 Membri

Membri dell'Ente sono i Comuni di

- | | | | |
|-----|-----------------|-----|--------------------|
| 1. | Agno | 17. | Lamone |
| 2. | Aranno | 18. | Magliaso |
| 3. | Astano | 19. | Manno |
| 4. | Alto Malcantone | 20. | Mezzovico-Vira |
| 5. | Bedano | 21. | Migliaglia |
| 6. | Bedigliora | 22. | Monteceneri |
| 7. | Bioggio | 23. | Monteggio |
| 8. | Cademario | 24. | Neggio |
| 9. | Cadempino | 25. | Novaggio |
| 10. | Capriasca | 26. | Origlio |
| 11. | Caslano | 27. | Ponte Capriasca |
| 12. | Croglio | 28. | Ponte Tresa |
| 13. | Cureglia | 29. | Pura |
| 14. | Curio | 30. | Sessa |
| 15. | Gravesano | 31. | Torricella-Taverne |
| 16. | Isonne | 32. | Vernate |



Art. 3 Frazionamento in Quartieri

I Comuni dell'Ente, per ragioni di ripartizione politica e funzionamento amministrativo, vengono suddivisi in Quartieri come segue:

Quartiere 1: Bedano – Isonne – Mezzovico-Vira – Monteceneri – Torricella-Taverne

Quartiere 2: Capriasca – Cureglia – Origlio – Ponte Capriasca

Quartiere 3: Aranno – Alto Malcantone – Bioggio – Cademario – Cadempino – Gravesano – Lamone – Manno

Quartiere 4: Agno – Magliaso – Neggio – Pura – Vernate

Quartiere 5: Astano – Bedigliora – Caslano – Croglia – Curio – Migliaglia – Monteggio – Novaggio – Ponte Tresa – Sessa

Art. 4 Sede

La sede dell'Ente è a Mezzovico-Vira.

Art. 5 Durata

L'Ente è costituito per una durata indeterminata.



CAPO II – ORGANI DELL'ENTE

Art. 6 Organi dell'Ente

Gli organi dell'Ente sono:

- a) l'Assemblea regionale
- b) la Delegazione amministratrice

1. *Assemblea*

Art. 7 Composizione ed elezione

L'Assemblea si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati dai consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

È eleggibile quale rappresentante o supplente nell'Assemblea ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione Amministratrice e di impiegato dell'Ente.

Art. 8 Competenze

L'Assemblea è l'organo superiore dell'Ente.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi dell'Ente;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione dell'Ente;
- c) autorizza le spese d'investimento;
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente e dell'Ufficio Presidenziale (Vice Presidente e due scrutatori);
- e) decide le opere dell'Ente sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;



- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni dell'Ente;
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti dell'Ente;
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

L'Assemblea fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

Art. 9 Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Art. 10 Competenze delegate alla Delegazione Amministratrice; facoltà di delega all'amministrazione dell'Ente

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 8 lett. c), e), f), h), e i) sino ad un importo massimo per oggetto di Fr. 60'000.— (sessantamila).

Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di Fr. 60'000.—(sessantamila).

La Delegazione può delegare al Comandante e all'amministrazione dell'Ente competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente. Ambiti delegati, limiti finanziari delle deleghe e modalità di controllo vengono fissati tramite specifica direttiva emanata dalla Delegazione Amministratrice.

Art. 11 Funzionamento

Le sedute dell'Assemblea dell'Ente sono pubbliche e sono dirette dal Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente è nominato ogni anno all'inizio della prima assemblea ordinaria, a rotazione tra i Quartieri.

L'Assemblea può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.



Art. 12 Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 13 Diritto di voto

Ogni Comune in Assemblea dispone di un numero di voti proporzionale alla sua popolazione, e meglio un voto ogni 2'500 abitanti e uno per ogni resto.

Ogni Comune ha diritto almeno a un voto.

Il numero di voti a favore di ogni Comune è stabilito all'inizio di ogni Legislatura, ed è fissato sulla base della popolazione residente permanente al 31 dicembre precedente.

Art. 14 Coinvolgimento dei Comuni

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni dell'Ente ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta dell'Assemblea.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo dell'Ente vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta dell'Assemblea.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione amministratrice è tenuta in ogni tempo a fornire raggugli e documentazione sulla gestione dell'Ente.

Art. 15 Istruzione e revoca dei rappresentanti

I rappresentanti in Assemblea agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.



Art. 16 Sedute ordinarie e straordinarie

L'Assemblea si riunisce:

a) in seduta ordinaria

- entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;
- entro la fine del mese di dicembre per deliberare su conti preventivi.

Il Presidente dell'Assemblea, d'intesa con la Delegazione amministratrice, per giustificati motivi può prorogare di due mesi al massimo i termini di convocazione delle sedute ordinarie. In caso di disaccordo, decide il Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del Presidente, in via eccezionale può prorogare ulteriormente questi termini.

b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:

- dalla Delegazione amministratrice;
- da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni dell'Ente.
La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

Art. 17 Verbale

Al Segretario dell'Ente, o in sua assenza ad altra persona designata dal Presidente della Delegazione amministratrice, incombe la tenuta del verbale che deve contenere:

- la data e l'ordine del giorno;
- l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo, e di quello degli assenti giustificati e ingiustificati;
- la trascrizione integrale delle risoluzioni;
- in caso di votazione, il numero dei presenti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni delle quali l'autore chiede la testuale verbalizzazione.



Il contenuto relativo alle lettere c) e d) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.

Le risoluzioni sono firmate dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori alla fine di ogni seduta.

Art. 18 Pubblicazioni

Il Presidente della Delegazione amministratrice provvede entro cinque giorni all'esposizione agli albi di tutti i Comuni dell'Ente e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni dell'Assemblea e, quando l'interesse generale lo richiede, delle risoluzioni della Delegazione Amministratrice.

Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.

2. Delegazione Amministratrice

Art. 19 Composizione

La Delegazione amministratrice si compone di 5 membri.
Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 20 Nomina della Delegazione

La Delegazione amministratrice è nominata dall'Assemblea nella seduta costitutiva secondo le disposizioni previste dalla LCCom.

È eleggibile quale membro della Delegazione amministratrice ogni cittadino domiciliato e avente diritto di voto nel comprensorio dell'Ente, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Assemblea.
Tutti i Quartieri devono in ogni caso essere rappresentati nella Delegazione.

La carica di membro della Delegazione amministratrice è incompatibile con quella di Consigliere di stato, di membro dell'Assemblea o di impiegato dell'Ente.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte per singolo Quartiere, queste vengono messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.



Art. 21 Presidente

Presidente e Vice Presidente della Delegazione amministratrice sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto. In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 22 Competenze

La Delegazione amministratrice dirige l'amministrazione dell'Ente, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni dell'Assemblea dell'Ente e rappresenta l'Ente di fronte ai terzi e alle Autorità.

La Delegazione amministratrice esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti dell'Ente;
- e) nomina il Comandante e gli impiegati dell'Ente e assicura il regolare funzionamento dell'Ufficio regionale sul piano tecnico, amministrativo e finanziario;
- f) designa l'organo di controllo giusta l'art. 26 dello statuto;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche;
- h) esamina i progetti ed i preventivi delle infrastrutture che verranno realizzate nei Comuni della Regione e ne segue la realizzazione, la gestione e la manutenzione;
- i) assicura l'attuazione delle direttive tecniche ed amministrative emanate dalle Autorità;
- j) definisce le mansioni dei dipendenti mediante apposito capitolato d'onori e ne sorveglia l'attività;

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 10 del presente Statuto.

La Delegazione può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso dell'Assemblea, fino ad un importo annuo massimo di Fr. 30'000.— (trentamila).



Art. 23 Funzionamento

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Il Comandante partecipa alle riunioni della Delegazione amministratrice quale consulente senza diritto di voto.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione amministratrice per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

Art. 24 Verbale

Il verbale deve essere tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

Ogni membro può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.



CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 25 Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Art. 26 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 25.

Art. 27 Conti preventivi

La Delegazione amministratrice, almeno due mesi prima della data della convocazione dell'Assemblea, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni dell'Ente, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 28 Conti consuntivi

La Delegazione amministratrice invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Assemblea, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta dell'Assemblea. L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta dell'Assemblea.

I Municipi dei Comuni facenti parte dell'Ente possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione amministratrice trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.



Art. 29 Finanziamento investimenti

Il finanziamento e l'ammortamento degli investimenti é a carico dell'Ente.

Art. 30 Piano finanziario

L'Ente elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.

La Delegazione amministratrice invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta dell'Assemblea in cui viene discusso.



CAPO IV – FINANZIAMENTO

Art. 31 Quote di partecipazione

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Ente provengono:

- a) dalle quote comunali per le spese approvate dall'Assemblea;
- b) da contributi federali e cantonali;
- c) da eventuali entrate straordinarie.

Art. 32 Riparto spese – quote di partecipazione

L'Ente provvede al proprio finanziamento mediante quote di partecipazione, dedotti eventuali sussidi, versate dai Comuni su richiesta della Delegazione.

Le partecipazioni dei Comuni alle spese di gestione corrente e di investimento sono stabilite in base ad un chiave di riparto calcolata sulla base della popolazione residente permanente al 31 dicembre di ogni anno, indicata dall'Ufficio movimento popolazione (partecipazione pro capite).

Art. 33 Anticipi dai Comuni

Al momento dell'approvazione del preventivo annuo da parte dell'Assemblea, la Delegazione Amministratrice emana un conteggio-acconto ai Comuni dell'Ente pari al 50 % dell'ammontare della presumibile quota di partecipazione.

Il conguaglio verrà fatturato a consuntivo approvato.



CAPO V – IMPIANTI E RIFUGI PUBBLICI

Art. 34 Infrastrutture della Regione

a) Realizzazione

L'Ente, d'accordo con l'Autorità cantonale, stabilisce quali opere sono da realizzarsi ed in quali Comuni esse verranno costruite.

Il terreno su cui sorge l'infrastruttura è messo a disposizione gratuitamente dal Comune interessato.

In caso di realizzazione congiunta di un'opera, i relativi dettagli saranno regolati da apposita convenzione stipulata fra gli Enti interessati.

b) Proprietà

La proprietà sarà regolata da convenzione.

c) Gestione

La gestione delle infrastrutture della Regione (manutenzione compresa) è di competenza dell'Ente.

d) Contributi sostitutivi

I contributi sostitutivi, previo avallo delle Autorità, possono essere utilizzati per la costruzione e il mantenimento delle infrastrutture necessarie alla Regione, così come per altri compiti di competenza della Protezione civile.

Art. 35 Rifugi pubblici

La realizzazione di tali rifugi è di competenza dei singoli Comuni. Essi sono responsabili della loro manutenzione garantendone l'operatività in caso di necessità; almeno il 30% dei posti letto deve essere utilizzabile in ogni momento.

Art. 36 Convenzioni – Uso infrastrutture

La Delegazione Amministratrice può stipulare delle convenzioni per una diversa modalità di gestione di ogni infrastruttura. Per principio le esigenze della protezione civile sono prioritarie rispetto ad altre eventuali utilizzazioni.



CAPO VI – NORME VARIE

Art. 37 Stato Maggiore PCi

L'Ente istituisce uno Stato Maggiore PCi diretto dal Comandante, allo scopo di coordinare l'impiego dei mezzi regionali di intervento non appena le circostanze lo richiedono.

A partire da tale momento, la Delegazione amministratrice nella persona del Presidente e del suo Vice diventa l'interlocutore politico dei Municipi ed eventualmente del Cantone.

Il Comandante è competente per pianificare, predisporre e coordinare le misure di urgenza e di assistenza, in collaborazione con le Autorità locali e, se del caso, con i diversi Enti di soccorso; tali misure qualora non abbiano potuto essere preventivamente sottoposte alla Delegazione amministratrice, le devono essere, al più presto, presentate per ratifica.

Art. 38 Comandante, Segretario e dipendenti

Il Comandante è nominato dalla Delegazione amministratrice ed è il capo del personale.

Ai dipendenti dell'Ente sono applicabili analogamente i disposti del Titolo II Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento Organico.

Art. 39 Rappresentanza e diritto di firma

Il Presidente con il Comandante rappresentano l'Ente nei confronti di terzi.

Il Presidente firma con il Segretario gli atti e le operazioni contabili dell'Ente.

In caso di assenza il Presidente è supplito dal Vice Presidente e, in assenza di questi, dal Delegato più anziano per carica, subordinatamente per età.

Ulteriori autorizzazioni a firmare gli atti dell'Ente vengono stabiliti tramite direttiva interna.



Art. 40 Disposizioni finali

a) Rimedi di diritto

Per quanto concerne la vigilanza sull'Ente ed i ricorsi contro le decisioni dei suoi organi regionali, sono applicabili le norme della LOC e quelle della Legge sul consorzio dei comuni.

b) Disdetta del Comune

La disdetta di un Comune dell'Ente è subordinata:

1. all'approvazione della maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea
2. all'approvazione della maggioranza assoluta dei Comuni membri.
3. alla ratifica del Consiglio di Stato

c) Scioglimento dell'Ente

Lo scioglimento dell'Ente è subordinato:

1. all'approvazione della maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea
2. all'approvazione della maggioranza assoluta dei Comuni membri
3. alla ratifica del Consiglio di Stato.

d) Destinazione del patrimonio dell'Ente in caso di scioglimento:

Capitale:

Il capitale rimanente viene suddiviso fra i Comuni sulla base della popolazione legale permanente, come per il riparto delle spese.

Impianti di proprietà dell'Ente:

Il ricavato della vendita degli impianti di proprietà dell'Ente, che avviene in applicazione analogica dell'art. 180 LOC, è suddiviso tra i Comuni membri, sulla base della popolazione legale permanente, come per il riparto delle spese.

Impianti di proprietà dei Comuni:

Restano acquisiti al Comune di situazione senza versamento d'indennità alcuna.

Art. 41 Entrata in vigore e modifiche

Il presente Statuto entra in vigore con la ratifica del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti locali.